



COMUNE DI NOVENTA VICENTINA Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 27/04/2023 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:12, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale con tutti i partecipanti fisicamente presenti nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - Villa Barbarigo.

All'inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

	Cognome e Nome	Presenti
1	Veronese Mattia - Presidente	Si
2	Candeo Barbara - Vice Sindaco	Si
3	Borotto Dalla Vecchia Paolo - Consigliere	Si
4	Pellegrin Simone - Consigliere	Si
5	Olivieri Sonia - Consigliere	Si
6	Pachin Renata - Consigliere	Si
7	Ruffin Tina - Consigliere	Si
8	Giacometti Matteo - Consigliere	Si
9	Marcante Roberto - Consigliere	Si
10	Amadio Giulia - Consigliere	Si
11	Bisson Alberto - Consigliere	Si
12	Marchesin Filippo - Consigliere	Giust.
13	Spigolon Marcello - Consigliere	Si
	Totale presenti:	12
	Totale assenti:	1

Assiste il il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tammaro che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mattia Veronese nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ore 18.40

E' presente alla seduta su invito del Sindaco-Presidente la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Caterina Traverso.

Il Sindaco introduce l'argomento.

L'Assessore Borotto Dalla Vecchia precisa che in attuazione del principio di necessario recupero dei costi mediante contribuzione degli utenti si ha nel 2023 un incremento delle tariffe mediamente del 1% per le utenze domestiche e del 2-2,5% per le utenze non domestiche.

Conclusi gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA legge n. 147/2013 in merito alla TARI – Tariffa Rifiuti;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- la deliberazione n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determina n. 2/2021 con la quale ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/rif che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni metodo MTR-2, elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi dell D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che l'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

RILEVATO che il comma 651 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che nell'ambito della procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo

MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, al Comune;

DATO ATTO che il suddetto PEF è stato validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino di Vicenza, con deliberazione n. 5 del 20/04/2022 e recepito da questo Ente con delibera di Consiglio n. 21 del 31/05/2022;

RITENUTO doveroso procedere con la determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sulla base del suddetto PEF;

RILEVATO che dal suddetto PEF l'ammontare complessivo dei costi del servizio relativi all'anno 2023 ammonta ad € 892.012,00;

RILEVATO che, al fine della determinazione delle tariffe, dall'importo di € 892.012,00 occorre decurtare l'importo del contributo ricevuto dal MIUR per € 12.349,00, che porta ad un importo dei costi da coprire mediante le entrate tariffarie provenienti dagli utenti di € 879.663,00;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

RILEVATO che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 18 del 15/02/2021 è stato avviato il conteggio dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati – residuo secco – prodotti da ogni utenza domestica attraverso il sistema di lettura elettronico proposto dal Gestore del servizio di igiene urbana;

VISTO che nella stessa delibera viene stabilito che il rilevamento dei conferimenti del rifiuto "secco" da parte delle utenze offre la possibilità di impostare la tariffa rifiuti con una nuova modalità che prevede le seguenti voci:

- quota fissa: basata su superficie abitazione e numero componenti;
- quota variabile: per ogni utenza sono calcolati il numero di componenti ed il numero di conferimenti preassegnati, basati sul numero di occupanti dell'abitazione per utenze domestiche come riportati nella tabella seguente:

Componenti nucleo	Conferimenti compresi in tariffa
1	8
2	10
3	11
4	12
5	14
6	15
Immobili a disposizione	6

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 73,5% del costo complessivo ed il restante 26,5% alle utenze non domestiche;

RILEVATO che, a seguito della determinazione dei costi sostenuti per raccolta e smaltimento della frazione secca, si possa determinare un costo di € 3,50 a svuotamento;

RITENUTO, pertanto, che qualora sia superato il numero di conferimenti sopra assegnati, sugli stessi venga applicata una tariffa pari ad € 3,50 a svuotamento;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate come sopra indicato, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della L. n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera concernente le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO che l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 convertito dalla L. n. 15/2022 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

VISTA la competenza di questo Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della TARI (Tariffa Rifiuti) approvato con delibera di Consiglio n. 9 del 27/03/2023;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe della tariffa rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, come da prospetto allegato "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
- 2) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 2, D. Lgs. N. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, così come disposto dall' art. unico, comma 10 lett. e), della L. n. 208/2015.

Si dà atto che l'integrale contenuto della discussione è digitalizzato e conservato in atti dell'Ufficio Segreteria. Esso ha natura di documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l'art. 3 bis, della L. 241/90 e costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Dott. Mattia Veronese

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Tammaro

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)